

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conguaglio tra società nella scissione

di Ennio Vial



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI SCISSIONE

[Scopri di più >](#)

Esiste un tipo di **conguaglio** previsto normativamente che riguarda i **soci** e la cui funzione è quella di **evitare la fissazione di un rapporto di cambio "frazionario"** e di consentire agli amministratori delle società partecipanti all'operazione di **semplificare le operazioni di concambio**, stabilendo un rapporto di **cambio semplice e senza decimali**, per evitare la formazione dei resti.

Tuttavia, in dottrina, è stata riconosciuta anche l'esistenza di ulteriori accezioni di **conguaglio**.

Una prima casistica del conguaglio è quella **meramente contabile**. Lo scopo è quello di **bloccare l'ammontare del patrimonio contabile che dovrà essere trasferito** alla società beneficiaria. Infatti, la situazione patrimoniale su cui si basa il progetto di scissione si riferisce, per ovvi motivi, ad un momento **temporale sensibilmente precedente a quello in cui la scissione avrà concreta efficacia**. Nel frattempo alcuni elementi dell'attivo o del passivo che il progetto di scissione intendeva assegnare alla società beneficiaria potrebbero essere **venuti meno**.

Ad esempio, se il progetto stabilisce che alla beneficiaria sarà assegnato il **credito verso il cliente Tizio**, ben potrebbe accadere che, al momento di efficacia della scissione, **detto credito sia già stato incassato dalla scindenda**. Se non si prevede il conguaglio, la società beneficiaria si vedrà attribuire un **patrimonio contabile meno consistente** perché è venuta meno una voce di credito.

Una terza casistica è rappresentata dal **conguaglio di valore**. Questo viene generalmente previsto nei casi di **scissione asimmetrica**. Immaginiamo il caso della vendita, nelle more della chiusura della scissione, di un **immobile** con un **costo storico modesto**; questo dovrebbe determinare un **conguaglio con un valore di liquidità contabilmente molto più alto**.

Si pensi al caso di un **immobile iscritto in bilancio a 100** ma che ha un **valore di 1.000**. Se

l'immobile fosse **venduto nelle more della scissione**, il conguaglio contabile determinerebbe un credito della beneficiaria verso la scissa per un ammontare di 100.

Diversamente, in ipotesi di **conguaglio economico**, il credito ammonterà a 1.000.

Il tema dei conguagli tra le società partecipanti alla scissione **non è mai stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate in modo puntuale**. Riteniamo, ad ogni buon conto, che in questi casi **la neutralità fiscale deve essere fuori discussione**.

Innanzitutto si tratta di **conguagli meramente patrimoniali** che devono dar luogo a posizioni di debito o credito.

In secondo luogo, quand'anche si ritenesse di farli transitare per il **conto economico**, l'[articolo 173, comma 1, Tuir](#) prevede la **neutralità fiscale della scissione**.

La questione, peraltro, è stata “**avvistata**” nella [risposta ad istanza di interpello n. 40 del 19.10.2018](#).

Il contribuente inquadra il **conguaglio nel conto economico** e propone la **rilevanza fiscale esclusivamente della componente positiva**.

Si legge, infatti, nel testo del quesito proposto dall'istante, che “*Tale conguaglio - che in sede di presentazione della presente istanza risultava da versarsi da parte di una socia a favore dell'altra - sarà trattato come fiscalmente non deducibile da parte della società erogatrice e imponibile dalla società percettrice. Non sono previsti ulteriori conguagli*”.

Fortunatamente l'Agenzia **non prende posizione su tale aspetto**. Invero, il conguaglio **non dovrebbe transitare per il conto economico**; tuttavia, anche in ipotesi di transito, lo stesso **non dovrebbe determinare alcuna rilevanza fiscale**, atteso il principio generale di neutralità fiscale dell'operazione di scissione societaria.